

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORDSUALI**

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 39-1/2026 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 19.02.2026 da **CIOFFI CRISTINA** nata in Napoli il 16/08/1967 e residente [REDACTED] C.F. CFFCST67M56F839I, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Nicoletta del foro di Napoli Nord, con studio in Aversa (CE) alla via Amedeo Maiuri n°6, C.F. NCLNTN80E16F839C – P.Iva 06649571210 che agisce anche in funzione di Advisor e con l'ausilio dell'OCC incaricato dott.ssa Rachelina Di Mauro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Cioffi Cristina ha depositato in data 19.02.2026 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII.

A seguito dei chiarimenti richiesti con decreti del 24.03.2026 e all'esito della convocazione del gestore del 30.04.2026, questo giudice dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti depositato ordinando: *“che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione del gestore, ivi compresa la relazione integrativa e i relativi allegati ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria. b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione”*.

In data 19.06.2026 il gestore della crisi dott.ssa Rachelina Di Mauro depositava relazione sugli esiti delle comunicazioni, documentava l'avvenuta comunicazione ai creditori e riferiva delle seguenti osservazioni al piano depositate:

- il creditore Agos Ducato S.p.A. ha comunicato unicamente l'indirizzo di posta certificata per le successive comunicazioni in merito alla procedura;
- il creditore ADER ha comunicato l'indirizzo di posta certificata per le successive comunicazioni in merito alla procedura ed ha ulteriormente precisato il credito per l'iscrizione a ruolo, post originaria precisazione del credito, di due debiti per Irpef 2021 e contravvenzione C.d.S. 2022;
- il creditore Compass S.p.A. ha comunicato l'indirizzo di posta certificata per le successive comunicazioni in merito alla procedura ed ha ulteriormente precisato il credito che si discosta da quello indicato nel piano per soli €. 0,70;

A seguito delle precisazioni effettuate dai creditori citati il gestore ha:

- provveduto ad aggiornare e modificare il piano di Ristrutturazione del debito depositato con l'assenso della ricorrente, modificando anche il numero delle rate previste.

Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCII dispone che *“il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”*.

Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCI, nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII la relazione del gestore recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.

Il gestore, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCII, documentandone l'avvenuto espletamento.

Infine, ai sensi dell'art. 69 CCII *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Tanto premesso, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:

- a) l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

- b) l'istante non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della medesima (pag. 14 e ss. relazione gestore in atti);
- d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCII nonché la relazione del gestore, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nella citata relazione, risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, il gestore, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente è lavoratore dipendente a tempo indeterminato [REDACTED] con un reddito medio mensile percepito di euro 2.650,00 al netto delle trattenute fiscali, e titolare di un bene mobile registrato funzionale alle esigenze lavorative e familiari e di un bene immobile indisponibile per le ragioni esposte in relazione, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 72.371,03 (comprensivo del compenso preventivato dell'OCC), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento per sé e per il suo nucleo familiare (due figli) indicate in euro 2.270,00 ;
- f) in relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta, come da ultimo modificata con relazione depositata in data 19.06.2026 a seguito delle osservazioni dei creditori, prevede a fronte di un passivo complessivo di € 73.264,76 (comprensivo della prededuzione), una provvista di € 37.295,80 che determinerà:
- la soddisfazione del 100% dei crediti prededucibili e privilegiati ;
 - la soddisfazione nella percentuale del 41% dei crediti chirografari
- attraverso il pagamento di n.95 rate mensili ciascuna di €. 380,00 e l'ultima, la n° 96 di €. 306,24.

In definitiva, tenuto conto che a seguito di rituale comunicazione, da parte del gestore, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII non risultano pervenute contestazioni da parte dei creditori concorsuali, se non limitatamente alle precisazioni di credito intervenute, recepite dal debitore e dal gestore, con conseguente parziale modifica del piano, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi, il quale ha documentato le relative comunicazioni ai creditori, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto **CIOFFI CRISTINA** nata in Napoli il 16/08/1967 e [REDACTED] F. CFFCST67M56F839I,

dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 successivamente integrato con decreto n. 31/2026 del 31.03.2026 a cura del gestore, tramite la cancelleria competente, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: 1) gli Organismi di Composizione della Crisi - OCC devono trasmettere la documentazione da pubblicare (in formato word, pdf, excel o zip) alla Cancelleria del Settore Procedure concorsuali e attinenti all'insolvenza del Tribunale di Nola tramite posta elettronica certificata all'indirizzo fallimentare.tribunale.nola@giustiziacert.it; 2) provveda il gestore preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: a) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); b) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; 3) provveda il liquidatore a trasmettere i documenti di cui al punto 1) preventivamente epurati dei dati sensibili alla cancelleria competente almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Nola, 29.07.2026

Il Giudice delegato
dott.ssa Rosa Paduano